



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZI VETERINARI

Referenti del Procedimento

Giampaolo BARACETTI
(+39) 347 6834173
giampaolo.baracetti@asufc.sanita.fvg.it

Andrea PERESSON
(+39) 335 5285298
andrea.peresson@asufc.sanita.fvg.it

Oggetto: ORDINANZA DI ALPEGGIO 2022 ASUFC

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO	dell'imminente spostamento del bestiame verso i pascoli estivi;
VISTO	il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954 - n° 320 e succ. mod.;
VISTO	il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 ;
VISTA	la Legge 08.06.1964, n° 615 e succ. mod.;
VISTO	il D.Lgs 22.05.1999 n. 196 "attuazione della direttiva 97/12 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432 CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
VISTA	la Decisione 2001/672 CE del 20 Agosto 2001 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna;
VISTA	la Decisione 2006/290/CE del 18 aprile 2006 che dichiara l'intera regione Friuli Venezia Giulia ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica;
VISTA	la Decisione 2006/169/CE del 21 febbraio 2006 che dichiara l'intera regione Friuli Venezia Giulia ufficialmente indenne da brucellosi bovina e da brucellosi ovi-caprina;

VISTI	il Reg. (CE) n. 1266/07 e il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot n. 17522 del 26/06/2019 e nota 15678 DGSAF-MDS-P dd. 28/06/2021 e relativo Allegato A dal titolo "Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) - Misure di Controllo e di Gestione sul Territorio Nazionale".
VISTA	l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015, recante "Misure straordinarie di P. V. in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovin enzootica", modificata e integrata dall'O.M. 06 giugno 2017;
VISTA	la decisione (UE) 2019/1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 307 del 28.11.2019, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia è stata riconosciuta indenne dalla Malattia di Aujeszky, e di conseguenza è stata inserita nell'Allegato I alla Decisione comunitaria 2008/185/CE.
VISTO	Il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e relativi Atti Delegati n. 2020/687, 2020/688, 2020/689, 2021/620;
VISTA	la nota del Ministero della Salute di data 20.04.2021 prot. n. 0009763 avente oggetto "indicazioni applicative Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di Sanità Animale";
VISTA	la nota ministeriale prot. n. 0001180-21/01/2020-DGSAF-MDS-P "Piano di sorveglianza della Peste Suina Africana", nonché l'Ordinanza n. 1/2022 CSPSA-MDS-P dd. 25/03/2022 del Commissario Straordinario alla P.S.A.(DPCM 25/02/2022).
RICHIAMATI	il decreto regionale n. 140 / SPS d. d. 22/01/2021 e nota prot. n 0001978/P d. d. 25.02.2021 recanti il "Piano di controllo obbligatorio della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, della rinotracheite infettiva bovina o IBR sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021" aggiornato con Decreto Reg. 216/SPS dd. 18/02/2022;
RICHIAMATI	la DGR 3 luglio 2008 n.1308, così come modificata dalla DGR 17 febbraio 2011 n. 258 e dalla DGR del 21 Febbraio 2014 n.312; la nota prot. n 0004009/ d. d. 12.02.2020 concernente il "Piano della Regione Friuli Venezia Giulia di eradicazione dell'infezione da herpesvirus1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR", aggiornata con Nota Reg. 5055/P SPS-SANVET-SA dd. 18/02/2022;

- RICHIAMATO** il decreto della Direzione Regionale della Salute e Politiche Sociali – Servizio Sanità pubblica veterinaria, n. 159/2022 SPS dd. 09/02/2022 ed Allegato A recante "Provvedimenti sanitari nei confronti dei bovini e bufalini degli allevamenti della regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose-diarrea da virus dei bovini e bufalini (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2022;
- RICHIAMATO** il DM del 2 febbraio 2016 recante il "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" e la nota del Ministero della Salute DGSAF dell'11 agosto 2016 avente ad oggetto "Decreto 2 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" – chiarimenti;
- VISTA** la DGR n. 916 del 15.05.2015 e la nota prot. n 0004009/ d. d. 12.02.2020 inerenti il piano di sorveglianza sulla Paratubercolosi bovina;
- ATTESO** che gli alpeggi, come ogni concentramento di animali di provenienze diverse, rappresentano un motivo di rischio sanitario per quanto attiene alla diffusione delle malattie infettive;
- TENUTO CONTO** dei *consideranda* della Decisione CE 2001/672 ed in particolare dei punti 3 e 4 che recitano :
3) Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento.
4) Le regole specifiche debbono tradursi in una semplificazione effettiva e prevedere solo le misure assolutamente indispensabili a garantire il carattere pienamente operativo della banca dati nazionale (BDN);
- CONSIDERATO** che il livello sanitario raggiunto da questa Azienda Sanitaria nei confronti delle malattie trasmissibili contemplate nei piani di eradicazione nazionali e comunitari è oggettivamente ottimale anche nei confronti dell'IBR e della BVD, che lo stato sanitario degli allevamenti ricadenti nel territorio dell'Azienda nei confronti di queste ultime malattie risulta capillarmente a conoscenza dei Medici Veterinari competenti per territorio, i quali stanno ultimando le operazioni di risanamento i cui risultati sono disponibili in rete e che pertanto per questi allevamenti il rilascio della certificazione di alpeggio (Mod. 7) come prevista dal R.P.V risulta nella sostanza e nella forma pienamente sostituibile dalla verifica e dalla validazione informatica del mod. 4 elettronico che di fatto possono sostituire l'elenco, di cui al comma 2 dell'art.2 della Decisione 2001/672/CE.
- TENUTO CONTO** dell'O.M. 28 Maggio 2015 recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica";
- TENUTO CONTO** dei Provvedimenti dei Sindaci e la Relazione "zone isolate" di cui all'art.19, paragrafo 1, lettera "b" del Reg. CE 1069/2009 e art.15 LL.GG Accordo Stato - Regioni del 07.02.13 inviata alla Direzione Regionale della Salute, ns. prot 34197/dip.6554, del 13.08.15;
- TENUTO CONTO** della nota del Ministero della Salute relativa alla Circolare di AGEA coordinamento prot. N° 29058 del 04.04.2018 nella quale non è più prevista la registrazione in BDN del pascolo intraziendale e della connessa movimentazione;

SI ORDINA

- 1. Gli allevatori il cui allevamento ricade nel territorio di competenza di questa Azienda Sanitaria Friuli Centrale (ASUFC)**, che intendono trasferire bestiame nei pascoli estivi provvisti di codice di registrazione specifico, di cui al comma 1 dell'art. 2 della Decisione CE 2001/672, dovranno consegnare al Responsabile dell'alpeggio la copia del mod.4 elettronico e del mod. 7 elettronici generati simultaneamente dal sistema informativo (BDN) (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma) con riportato nella sezione A o in allegato, l'elenco delle marche auricolari dei capi bovini e degli ovi-caprini identificati singolarmente ed il microchip / n. di passaporto degli equidi da alpeggiare ed il numero complessivo degli ovi-caprini non identificati singolarmente ed il numero ed il contrassegno dei suini.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'ASUFC la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) della conduzione dell'alpeggio stesso (casere, stalle e pascoli).

Il Responsabile dell'alpeggio, dovrà munirsi delle copie mod.4 elettronico e del mod. 7 elettronico che costituiscono, di fatto, l'elenco previsto, di cui al comma 2 dell'art. 2, dalla Decisione CE 672/2001, dove sono annotati per ciascun animale alpeggiato:

- Il numero individuale di identificazione del capo bovino stesso;
- Il codice di stalla dell'azienda di origine;
- La data di arrivo al pascolo;

La morte degli animali, gli smarrimenti, le nascite dei vitelli e gli spostamenti durante l'alpeggio, compreso il rientro a valle per cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente registrate nella Banca Dati Nazionale e comunicate al Servizio Veterinario - SOC di Sanità animale.

La denuncia di smarrimento degli animali dovrà essere effettuata tempestivamente presso la stazione dei carabinieri o altra forza dell'ordine competente per territorio.

Il Responsabile dell'alpeggio o l'allevatore che destina gli animali all'alpeggio, prima della partenza, prenderà contatti con il Veterinario Ufficiale competente per territorio per la valutazione dello stato sanitario della mandria nei confronti delle malattie infettive del bestiame (TBC – BRC Bovina – LBE – IBR – BVD/MD – BRC ovicaprina, Blue Tongue, AIE, Malattia di Aujeszky, Paratubercolosi) e per ricevere le prescrizioni sanitarie inerenti l'alpeggio inoltre informerà il Veterinario Ufficiale Competente per territorio della data prevista per la partenza al fine di consentire agevolmente la verifica del mod.4 elettronico e del mod. 7 elettronico prima della loro validazione sull'applicativo (BDN).

- 2. Lo spostamento degli animali con automezzi e a piedi dovrà essere effettuata con la compilazione del mod. 4 elettronico e del mod. 7 elettronico (o cartaceo solo nei casi espressamente ammessi dalla norma) da parte del detentore o suo delegato e copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. Gli allevatori che usufruiscono dei Servizi Veterinari per la registrazione delle movimentazioni in BDN dovranno richiedere l'emissione dei documenti informatizzati (mod. 4 e mod. 7) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail con i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica veterinarito@asufc.sanita.fvg.it pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.**
- 3. Gli allevatori il cui allevamento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa ASUFC**, dovranno informare, questo Servizio Veterinario, con tre giorni di anticipo dell'arrivo degli animali destinati all'alpeggio mediante l'invio della copia in PDF dei mod. 4 e modelli 7 informatizzati all'indirizzo di posta elettronica veterinarito@asufc.sanita.fvg.it, ed indicando con precisione la data, l'ora dell'arrivo e il luogo di scarico dell'automezzo ai fini di permettere al

Veterinario, competente per territorio, di eseguire il previsto controllo documentale e fisico del bestiame in arrivo.

Ogni documento di scorta dovrà riferirsi ad animali di un singolo allevamento e non potrà essere rilasciato per gruppi di animali appartenenti ad allevamenti diversi.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'ASUFC la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) della conduzione dell'alpeggio stesso (casere, stalle e pascoli).

Inoltre:

- tutti i bovini dovranno provenire da aziende o Regioni ufficialmente indenni TBC-BRC-LEB
 - tutti i bovini dovranno provenire da aziende indenni da rinotracheite bovina infettiva (IBR) ai sensi del Reg. UE 2021/620 e del Decreto Regionale F.V.G. n.23833 /P - SPS/SANVET-SA di data 16/08/2021;
 - in deroga, eventuali singole posizioni sanitarie verranno valutate puntualmente da questa Autorità Competente in funzione del livello di isolamento che può garantire il pascolo di destinazione.
4. Non è consentita la monticazione per i soggetti immunotolleranti al virus della BVD/MD o di novellame proveniente dalla regione FVG che non sia stato sottoposto all'analisi del prelievo biotico.
5. Se provenienti da fuori regione gli animali dovranno essere stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico o biotico per BVD Virus da non oltre 21 gg prima della monticazione.
6. Ai fini della profilassi della Blue Tongue, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali (Reg. CE 1266/2007; dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot n. 17522 del 26/06/2019, aggiornato con Nota 15678 DGSAF-MDS-P ed Allegato A dd. 28/06/2021, inerenti a Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale e sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia) è possibile alpeggiare sul territorio della ASUFC i bovini e gli ovi-caprini:
- provenienti da territori indennati;
 - provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi, purché detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i o a seguito di prove diagnostiche con esito negativo eseguite in conformità con il Reg. 1266/2007 e con il Dispositivo Dirigenziale DGSAF-MDS-P Prot. n. 17522 del 26.06.2019 – All. C, e succ. mod.. La vaccinazione degli animali e/o l'esito delle prove diagnostiche devono essere riportati sui documenti che accompagnano gli animali.

Pertanto, entro 7 giorni prima della partenza, un campione dell'allevamento di origine (5% prevalenza con 95% L.C., max 57 animali, scelti tra quelli che costituiscono la partita) deve essere sottoposto a test PCR con esito negativo.

Le greggi, che durante le attività di vigilanza dovessero risultare in contrasto con quanto descritto sopra, verranno reinviate all'Azienda sanitaria di origine"

Gli animali della specie bovina, ovina e caprina in partenza dal territorio di questa ASUFC per l'alpeggio in territori corrispondenti con zone di restrizione per BTV, al momento del rientro dall'alpeggio dovranno sottostare alle condizioni sanitarie riportate integralmente nel paragrafo precedente.

Ai fini della demonticazione, le spese per eventuali vaccinazioni o controlli sierologici degli animali che hanno avuto contatti con animali provenienti da territori con qualifica sanitaria diversa, sono a carico dei proprietari degli animali interessati

7. I bovini dovranno raggiungere il pascolo di destinazione percorrendo la via più breve e non potranno esercitare, in itinere, il pascolo vagante; questa facoltà è consentita, infatti, solo alle greggi vaganti purché svolgano tale attività nel rispetto delle norme contenute nel Decreto D.C.S. Reg. FVG n. 1860/SPS dd. 14/07/2021.
8. Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati sul territorio della ASUFC devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante *"Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi"*, risultare controllati nei confronti dell'anemia infettiva equina:
 - da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/provincia autonoma a "basso rischio";
 - da non più di un anno, se provenienti da una Regione a "rischio elevato";
 - da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischi della Regione/provincia autonoma di provenienza.
9. Gli animali della specie suina che tradizionalmente vengono condotti all'alpeggio devono essere movimentati in conformità alla normativa nazionale e regionale riportata in premessa. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, le introduzioni di partite di suini nel territorio regionale provenienti da territori non ricompresi nell'Allegato I alla decisione 2008/185/CE (attualmente, per il territorio nazionale, la provincia di Bolzano), devono avvenire nel rispetto delle condizioni supplementari previste dalla succitata decisione.

Ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana è fatto obbligo ai detentori dei suini in alpeggio di prevedere adeguate misure di protezione degli animali da ogni contatto con suidi selvatici mediante l'utilizzo di doppia recinzione ed è fatto tassativo divieto di alimentare gli animali con rifiuti alimentari provenienti da attività di ristorazione o avanzi di cibo portati dai visitatori (caldamente consigliato l'impiego di apposita cartellonistica).

10. A carico ultimato dei pascoli e delle malghe, gli organi di controllo all'uopo preposti, procederanno ad una accurata rilevazione di tutti gli animali alpeggiati e ciò a mezzo della documentazione messa loro a disposizione da parte dei responsabili dell'alpeggio.
Gli animali che risultassero non regolarmente registrati o, se previsto, sprovvisti di certificazione, verranno immediatamente demonticati ed i proprietari trasgressori perseguiti a termini di legge.
Le greggi sprovviste di certificazioni saranno trasferite al luogo di origine sotto scorta sanitaria. In via subordinata, e qualora non fosse possibile il loro immediato trasferimento, saranno sottoposte ai necessari accertamenti diagnostici e trattamenti immunizzanti e le spese saranno a totale carico dei proprietari.
11. Ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di accogliere solamente animali identificati a norma di legge e in possesso delle previste attestazioni sanitarie di origine da custodire, presso l'alpeggio e per tutta la durata della monticazione, e provvedere, se del caso, in tempo ragionevolmente breve a consegnare l'originale a questo Servizio.

I responsabili degli alpeggi dovranno provvedere alla custodia ed al benessere degli animali monticati ed impedire che questi vengano a contatto con animali dei pascoli contermini, che possano nuocere a persone od altri animali; pertanto, i bovini e gli equini maschi, puberi, di indole aggressiva dovranno essere tenuti legati o custoditi in idonei recinti.

Si ribadisce che ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla SOC di Sanità Animale di questa ASUFC qualsiasi variazione nel numero di animali monticati (per morte, smarrimento, demonticazione anticipata, ecc.) nonché ogni eventuale trasferimento del bestiame, ad essi affidato, in altro alpeggio.

I responsabili degli alpeggi dovranno inoltre segnalare con urgenza a questa SOC di Sanità Animale il manifestarsi negli animali monticati, di sintomatologie riconducibili a malattie infettive, infestive e neurologiche (paraplegie, alterazioni comportamentali ecc.).

12. Il bestiame alpeggiato e gli ambienti di lavoro saranno sottoposti a periodici controlli sanitari da parte dei Veterinari Ufficiali i quali segnaleranno allo scrivente ufficio ogni irregolarità eventualmente riscontrata. L'attività di lavorazione del latte prodotto in malga concessa negli

alpeggi registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 e aderenti alle Piccole Produzioni Locali FVG potrà essere sospesa o vietata qualora venissero rilevate carenze igienico-sanitarie incompatibili con i requisiti strutturali e gestionali minimi previsti dalla normativa. **Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza potrà comportare anche la demonticazione immediata degli animali alpeggiati.**

13. La presente ordinanza non risulta in contrasto con il Decreto PPL D.P.R. n. 022/Pres. d.d. 11/02/2020 al quale si rimanda per ogni specifica disposizione prevista.
14. Sempre che non intervengano contrari motivi sanitari, per il ritorno del bestiame alle sedi invernali saranno utilizzati, in modo analogo all'uscita verso gli alpeggi il mod. 4 elettronico ed il mod. 7 elettronico (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma). Questi documenti saranno generati da parte del detentore o suo delegato e copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. **Gli allevatori che usufruiscono dei Servizi Veterinari per la registrazione delle movimentazioni di rientro in BDN dovranno richiedere l'emissione dei documenti informatizzati (mod. 4 e mod. 7) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail con i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.**
15. I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali in occasione del loro ritorno nelle sedi invernali verranno effettuati nelle rispettive località di destinazione per gli allevamenti ricadenti sotto il territorio di questa Azienda Sanitaria. Per gli altri, la demonticazione dovrà essere segnalata via mail ai Servizi Veterinari all'indirizzo veterinarito@asufc.sanita.fvg.it al fine di permettere al Veterinario Ufficiale competente per territorio di eseguire il controllo documentale e fisico del bestiame in partenza.
16. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle norme contenute nel Reg. (UE) 429/2016 e al D.P.R. 320/54 e successive modifiche vista nota del Ministero della Salute di data 20.04.2021 prot. n. 0009763 avente oggetto "indicazioni applicative Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di Sanità Animale";
17. I Sindaci dei Comuni dell'ASUFC, i Veterinari dipendenti di questa ASUFC, gli Agenti della Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che entrerà immediatamente in vigore. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

d'ordine del Direttore Generale ASUFC
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione f.f.
(dottor Aldo Savoia)

